

Pronta la mappa di orientamento tra le equivalenze

di **Andrea Stella**

Il Consiglio universitario nazionale (Cun) ha approvato un parere nel quale vengono stabilite le equiparazioni tra le lauree magistrali previste dal Dm 270/2004, le lauree specialistiche previste dal Dm 509/1999 e i diplomi di laurea previsti dalla normativa precedente, allo scopo di consentire l'ammissione agli stessi pubblici concorsi a tutti coloro che possiedono titoli di studio tra loro "equiparati". È un passaggio importante, necessario e urgente per aggiornare la normativa che regola l'accesso ai concorsi pubblici dopo l'avvio dei nuovi corsi di studio sulla base del Dm 270.

Le università hanno iniziato ad attivare i nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale soltanto a partire dall'anno accademico 2008/09 e ancora non risulta che vi siano laureati nell'ambito di tali corsi. Tuttavia, è prevedibile che ciò possa accadere già nei prossimi mesi, dato che in alcuni atenei sono stati attivati contestualmente tutti gli anni dei corsi di studio ed è stata offerta agli studenti provenienti da altri corsi l'opportunità di iscriversi ad essi con il riconoscimento degli esami sostenuti.

Anche sulla base dell'esperienza degli anni scorsi non è difficile prevedere che alcune amministrazioni pubbliche sili-

miteranno a indicare nei propri bandi di concorso, quali requisiti di ammissione, i soli titoli di studio previsti dal Dm 270 o dal Dm 509, se non addirittura soltanto quelli previsti dalla precedente normativa (si veda l'articolo a sinistra). Per tali motivi si rende necessario un nuovo decreto interministeriale nel quale siano equiparate tra loro le lauree magistrali, le lauree specialistiche e i precedenti diplomi di laurea. Decreto che verrà adottato di concerto tra il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione in sostituzione ed integrazione del vigente Decreto interministeriale 5 maggio 2004.

Il Cun ha adottato un'impostazione secondo la quale per tutti i possibili titoli conseguiti nel Dm 270, nel Dm 509 e nella precedente normativa sono previste equiparazioni reciproche. Questo perché, nel passare da un ordinamento a quello successivo, i decreti ministeriali talora hanno accorpato più classi in una, mentre in altri hanno proceduto in senso inverso, sdoppiando una classe per istituire due. Perciò nei casi di accorpamento o sdoppiamento le classi corrispondenti sono state considerate strettamente correlate tra loro e nel parere del Cun sono state equiparate.

Inoltre, si è reso necessario stabilire anche le equiparazioni tra le lauree di primo ciclo previste dal Dm 270/04 e quelle del Dm 509/99. In questo caso, tuttavia, non si è resa necessaria l'equiparazione con i vecchi diplomi universitari, dato che un precedente provvedimento legislativo aveva già stabilito le modalità con le quali coloro che hanno conseguito un diploma universitario possono ottenere il riconoscimento di un corrispondente diploma di laurea di nuovo ordinamento. Da segnalare, infine, che nel parere del Cun hanno trovato posto anche le equiparazioni relative alle nuove lauree e lauree magistrali delle professioni sanitarie, che solo recentemente hanno concluso il loro iter legislativo e sono ora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Il Cun ha anche espresso il parere che le equiparazioni in-

L'INTERVENTO DEL CUN

Il Consiglio universitario nazionale ha messo a punto uno schema per consentire l'equiparazione fra i diversi piani formativi

L'OBIETTIVO

Il lavoro di «sistemazione» consentirà di aggiornare la normativa sui requisiti previsti per l'ammissione alle selezioni pubbliche

dicare - oltre che per i concorsi pubblici - possano essere utilizzate per predisporre un provvedimento riguardante l'ammissione agli esami di Stato che integri il Dpr n. 328 del 5 giugno 2001. Anche in questo caso, si tratta di un provvedimento estremamente urgente dato che, in sua assenza, i nuovi laureati del Dm 270 si vedrebbero negata l'ammissione agli esami di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate.

Il Cun, infine, ha indicato che le stesse equiparazioni possono essere utilmente considerate anche ai fini del conferimento delle supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pure in via transitoria e in attesa della revisione delle relative classi di concorso. Anche in questo caso si tratta di far fronte ad una situazione divenuta particolarmente critica con la disattivazione delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola secondaria (SSIS) in attesa che veda la luce la nuova normativa relativa alla formazione degli insegnanti.

Coordinatore della Commissione didattica del Cun - Università di Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

